



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.16 DEL 21/04/2010

OGGETTO:

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI ETA' INFERIORE AI 65 ANNI, VALUTATE DALLA COMPETENTE UNITA' DI VALUTAZIONE, AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI EROGATE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 56-13332 DEL 15.02.2010, NELL'AMBITO DI PERCORSI INTEGRATI DI NATURA SOCIO SANITARIA.

L'anno duemiladieci addì ventuno del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quindici presso la sede: A.S.L. CN1 Via S.Pio V 6/8 regolarmente convocata con avvisi scritti, e recapitati a norma di legge, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, si è riunita in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione l'Assemblea del C.S.S.M..

All'appello risultano presenti:

Comune di:		Q.	Pres.	Comune di:		Q.	Pres.
Bastia Mondovì	ELLADI Rinaldo	9	Sì	Mondovì	MERLATTI Elena	395	Sì
Belvedere Langhe	REVELLI Gualtiero	6	No	Montaldo Mondovì	VIGLIETTI Natalia Giovanna	9	Sì
Briaglia	CUNIBERTI Evasio	4	Sì	Niella Tanaro	VIZZACCARO Diadora	16	Sì
Carrù	IERITI Stefania	63	Sì	Pamparato	ROBALDO Margherita	6	Sì
Clavesana	GALLIZIO Romano	13	Sì	Pianfei	BRUNO Sabrina	28	Sì
Dogliani	CHIONETTI Nicola	73	Sì	Piozzo	BOTTERO Adriano	15	No
Farigliano	MILANO Domenico	27	Sì	Roburent	VARVELLO Marilisa	9	Sì
Frabosa Soprana	PEIRANO Aldo	14	Sì	Rocca Dè Baldi	GIORDANO Beppe Mario	25	Sì
Frabosa Sottana	COMINO Giovanni	21	Sì	Roccaforte	CIOCCA Angela Maria Pia	31	Sì
Lequio Tanaro	NEGRO Costanzo	10	No	San Michele	RUFFA Fulvio	33	Sì
Magliano Alpi	TOMATIS Michela	32	Sì	Torre Mondovì	TARAVELLO G. Renzo	8	Sì
Monastero di Vasco	ZARCONE Giuseppe	18	Sì	Vicoforte	GASCO Gian Pietro	46	Sì
Monasterolo Casotto	BOTTO Maria Adele	2	Sì	Villanova Mondovì	BONGIOVANNI Marco	87	Sì
Totale Quote: 969				Totale assenti: 3			

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. ARMONE CARUSO Bruno.

Partecipano alla riunione, senza diritto di voto, il Presidente Avv. Luca BORSARELLI e il Direttore del Consorzio Dott. VIADA Giuseppe.

Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Dianora VIZZACCARO.

Relazione di pubblicazione.

Certifico che copia della presente deliberazione verbale è in pubblicazione per 15 gg consecutivi con decorrenza dal
ai sensi di legge.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr.ssa FERRUA Antonella)

Divenuto esecutivo il.....

IL SEGRETARIO DEL C.S.S.M.
(Dr. ARMONE CARUSO Bruno)

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)
Mondovì

IL PRESIDENTE

- constatata, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare passa all'esame del settimo argomento posto all'ordine del giorno:

7) REGOLAMENTO SUI CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI ETA' INFERIORE AI 65 ANNI, VALUTATE DALLA COMPETENTE UNITA' DI VALUTAZIONE, AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI EROGATE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 56-13332 DEL 15.02.2010, NELL'AMBITO DI PERCORSI INTEGRATI DI NATURA SOCIO SANITARIA.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamata la D.G.R. n. 39-11190 del 06-04-2009 "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37-6500 del 23.7.2007";

Richiamata la D.G.R. n.56-13332 del 15.02.2010 ad oggetto "Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 39-11190 del 06 aprile 2009" che:

- estende l'istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza a persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni inseribili in un progetto Individuale (P.I.) domiciliare in lungoassistenza, secondo le schede di valutazione multidimensionale predisposte ed allegate alla deliberazione n.56/2010;
- fissa il principio che, sulle prestazioni socio sanitarie, l'A.S.L. (componente sanitaria) assume a proprio carico il 50% del costo mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'utente/EEGG, secondo quanto disciplinato nell'allegato "A" alla D.G.R. 56/2010;
- definisce i destinatari, i massimali, le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi;
- dispone che i P.I. con mix di prestazioni possano essere integrati con interventi semiresidenziali e/o residenziali, questi ultimi temporanei, con risorse finanziarie destinate alla residenzialità e semiresidenzialità;
- stabilisce che l'erogazione dei contributi per le persone disabili non autosufficienti di età inferiore a 65 anni è subordinata alla definizione degli Accordi tra Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali definendo le modalità sia per la predisposizione degli accordi stessi, sia per il monitoraggio di applicazione della D.G.R. 56/2010;
- stabilisce, nell'ambito di ogni distretto sanitario, che l'Ente Capofila è quello già individuato ai sensi della D.G.R. 39/2009;
- stabilisce che per la valutazione dei soggetti con disabilità non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni, i punteggi sono rispettivamente fino ad un massimo di 14 punti per la valutazione sanitaria e fino ad un massimo di 14 punti per la valutazione sociale e che le schede di valutazione sanitarie e sociali per la determinazione delle fasce di intensità assistenziale, sono due, una riferita alle persone di età compresa tra 0 e 17 anni, l'altra riferita alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni;

Esaminata la bozza di regolamento sui criteri di compartecipazione delle persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, valutate dalla competente Unità Valutativa, al costo delle prestazioni erogate, redatta dai titolari degli uffici preposti sulla base delle seguenti premesse:

- con il D.Lgs.109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione, attraverso l'utilizzo di indicatori, della situazione economica (ISE), per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all'attuale configurazione. L'ISE è, dunque, un valore numerico che esprime sinteticamente la situazione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di Assistenza Fiscale (previsti dal D. Lgs. 490/1998), o dai Comuni o dall'Amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto;
- per la definizione dei criteri di compartecipazione sono stati utilizzati come base normativa il D.Lgs. 109/1998, modificato dal D.Lgs 130/2000, ed i relativi decreti attuativi ed, in particolare, il D.P.C.M n. 221/1999;
- pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme contenute nella bozza di regolamento contemplano alcune regole ulteriormente esplicative introdotte con D.G.R. 39/2009 e con la successiva Deliberazione Regionale n.56-13332 del 15.02.2010;
- la necessità di integrazione da parte della Giunta Regionale è stata dettata prioritariamente dal fatto che, per determinare l'entità della compartecipazione, non è rilevata la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare (come è invece previsto nelle modalità generali di determinazione dell'ISE), ma solo quella dell'utente.

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di poter procedere ad approvare la citata bozza di Regolamento, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in considerazione del carattere sperimentale della citata D.G.R. 56/2010, si provvederà ad un attento monitoraggio delle suddette norme regolamentari onde valutarne gli effetti per poter eventualmente rivedere i criteri di compartecipazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lvo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento sui criteri di compartecipazione delle persone con disabilità di età inferiore a 65 anni, valutate dalla competente Unità di Valutazione, al costo delle prestazioni domiciliari erogate ai sensi della D.G.R. n.56-13332 del 15.02.2010, nell'ambito di percorsi integrati di natura socio sanitaria.
 2. di stabilire, atteso il carattere sperimentale delle nuove norme approvate, che, in fase di prima applicazione, le disposizioni di cui al presente regolamento troveranno applicazione esclusivamente nell'ambito di percorsi assistenziali di natura socio-sanitaria attivati ai sensi della D.G.R. 56-13332 del 15.02.2010.
 3. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'esecutività del presente provvedimento
 4. di dare mandato al Direttore di fornire indicazioni operative per l'attuazione del presente Regolamento.
- Di dichiarare, con successiva separate unanime votazione palese, il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO
(Dott.ARMONE CARUSO Bruno)

IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Dianora VIZZACCARO)

7) REGOLAMENTO SUI CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI ETA' INFERIORE AI 65 ANNI, VALUTATE DALLA COMPETENTE UNITA' DI VALUTAZIONE, AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI EROGATE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 56-13332 DEL 15.02.2010, NELL'AMBITO DI PERCORSI INTEGRATI DI NATURA SOCIO SANITARIA.

- **PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL NUOVO TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS.267 DEL 18.08.2000:**

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

Contrario

Motivazione _____

Mondovì, lì 21/04/2010

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.
(Dott. Giuseppe VIADA)

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENTI DI ETA' INFERIORE A 65 ANNI, VALUTATE DALLA COMPETENTE UNITA' DI VALUTAZIONE, AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI EROGATE AI SENSI DELLA D.G.R. 56-13332 DEL 15.02.2010.

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16 del 21.04.2010

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la compartecipazione delle persone disabili non autosufficienti di età inferiore a 65 anni al costo delle prestazioni di natura domiciliare, erogate ai sensi della D.G.R. 56-13332 del 15.02.2010, eligibili ad un Progetto Individuale (P.I.) domiciliare in lungoassistenza definito dalla competente Unità Valutativa nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria.

Il contributo economico a sostegno della domiciliarità si configura come erogazione monetaria riconosciuta al beneficiario per la copertura del costo delle prestazioni ed è da riferirsi:

- al riconoscimento economico dovuto alle prestazioni di cura familiare e affidamento, secondo i massimali e le modalità stabilite dalla DGR 56-13332/2010
- all'assunzione di un'assistente familiare
- all'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare del profilo ADEST/OSS anche presso fornitori accreditati o riconosciuti dall'ASL/ Ente Gestore
- all'acquisto del servizio di telesoccorso
- all'acquisto di pasti a domicilio

Art. 2

Destinatari

Sono destinatari del presente regolamento le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni con le seguenti tipologie di disabilità:

- persone minori e adulte affette da patologie croniche invalidanti che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia;
- persone colpite da minorazione fisica;
- persone colpite da minorazione di natura intellettiva e/o fisica, anche associata a disturbi del comportamento e relazionali non prevalenti;
- minori con situazioni psicosociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali (ICD 10), fatti salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria

Art. 3

Situazione economica: definizione, riferimenti soggettivi e criteri di valutazione

La situazione economica è composta dal reddito e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla definizione del P.I. che prevede l'erogazione delle prestazioni.

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente disabile non autosufficienti di età inferiore a 65 anni al costo delle prestazioni, si valuta la situazione economica del solo interessato.

Ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 601/1973 "*i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale*" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS, essendo esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per la loro natura e per le finalità assistenziali che perseguono, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia, tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. È, pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi (in particolare attraverso prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria), le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tali prestazioni.

L'assistito contribuisce quindi alla copertura dei costi di tali prestazioni posti a suo carico con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte dei costi non coperti dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente Regolamento.

Art. 4

Reddito

Il *reddito* da valutare ai fini del presente Regolamento è costituito:

- a) dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod: CUD, 730, UNICO) o dall'ultimo certificato sostitutivo, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Art. 5 **Patrimonio**

Il *patrimonio mobiliare* è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lett. a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lett. a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lett. a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lett. a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lett. g).
Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lett. a).
Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate.

Il *patrimonio immobiliare* è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi) con esclusione della "nuda proprietà",
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Art. 6

Validità della situazione economica dichiarata

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale, subentrate durante la fruizione della prestazione, devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

Art. 7

Franchigie

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

Le *franchigie* applicate sono:

- a. (*franchigia*) *sul reddito*: al beneficiario delle prestazioni spetta – per le proprie spese ed esigenze personali - una quota di reddito non inferiore alla maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati, introdotta dall'art.38 della Legge 28.12.2001 n.448 (Legge Finanziaria 2002). Tale maggiorazione, individuata di anno in anno, è pari, nel 2009 a €.594,64;
- b. (*franchigia*) *sul patrimonio mobiliare*: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 15.493,71;
- c. (*franchigia*) *sul patrimonio immobiliare*: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.
- d. (*franchigia*) *sul canone di locazione*: qualora il contratto di affitto sia intestato a persona convivente con il beneficiario, verrà detratto dal reddito l'importo del canone annuo di locazione fino a concorrenza per un ammontare massimo di € 5.164,57.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nel canone di locazione - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

Art. 8

Sostegno al coniuge o ai familiari privi di redditi convivente con l'assistito

Se il coniuge o altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, il C.S.S.M. prevede un apposito piano di intervento che consenta al beneficiario di far fronte ai propri obblighi assistenziali (art. 433 del C.C.).

In ogni caso il beneficiario concorre alla copertura del costo delle prestazioni socio-sanitarie di cui al presente regolamento almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Art. 9

Determinazione della situazione economica complessiva dell'assistito

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, seppure non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito (D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del D. Lgs. 109/1998).

Qualora l'obbligo di compartecipazione al costo delle prestazioni derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile e l'interessato non disponga, di fatto, della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

Inoltre concorrono a determinare la situazione economica la spesa documentata dell'affitto come determinata al precedente art. 6.

Art. 10

Controlli

Secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio potrà effettuare, a campione, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio d'Amministrazione, i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Art. 11

Diritti dei cittadini richiedenti

Nella fattispecie di richieste tese ad ottenere contribuzione da parte del Consorzio al costo delle prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria posto a carico dell'assistito, i richiedenti possono - ove ritengano esistere le condizioni - presentare ricorso scritto alla Direzione del Consorzio, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili.

Il Direttore, esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente Regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

Art. 12

Norme transitorie

Verrà garantito agli attuali beneficiari di prestazioni domiciliari e di progetti terapeutici e socio-riabilitativi individualizzati alternativi alla semiresidenzialità e residenzialità afferenti al livello base delle tre fasce assistenziali con graduazione differenziata degli oneri a carico dell'ASL previsto dalla DGR 51/2003, la facoltà di optare per la soluzione loro più favorevole, ferma restando la possibilità del Consiglio di Amministrazione di fissare nuove modalità per il passaggio alla nuova regolamentazione.

Art. 13

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Art. 14

Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento.